



N. 2770-A

Relazione orale
Relatore CALDEROLI

TESTO PROPOSTO DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 26 maggio 2017

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione (n. 2770)

d'iniziativa dei senatori ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, PICCINELLI, PAGNONCELLI, CONTI, CORSINI, BIGNAMI e MUCCHETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 2017

INDICE

Pareri:

- della 5^a Commissione permanente *Pag.* 3
- della Commissione parlamentare per le questioni regionali » 4

- Disegno di legge: testo d’iniziativa dei senatori Arrigoni ed altri e
testo proposto dalla Commissione » 6

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: TONINI)

sul disegno di legge e su emendamenti

24 maggio 2017

La Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito all'emendamento 1.1 esprime altresì parere non ostativo.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER
LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: senatrice CARDINALI)

sul disegno di legge

4 maggio 2017

La Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge S. 2770, di iniziativa del senatore Arrigoni, recante «Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione»;

premesso che:

il disegno di legge ha per oggetto il distacco del comune di Torre de' Busi dalla provincia di Lecco e la sua aggregazione alla provincia di Bergamo (articolo 1, comma 1);

il mutamento di due circoscrizioni provinciali nell'ambito della medesima regione è disciplinato all'articolo 133, primo comma, della Costituzione;

esso riserva alla competenza esclusiva della legge dello Stato il mutamento delle circoscrizioni provinciali (così come l'istituzione di nuove province) nell'ambito di una medesima regione con i soli limiti della previa iniziativa dei comuni interessati, nonché del parere della regione stessa;

preso atto del rispetto delle richiamate condizioni ed in particolare tenuto conto:

quanto all'iniziativa del Comune di Torre de' Busi, della deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 28 luglio 2016 di accoglimento degli esiti di una petizione popolare sottoscritta dalla maggioranza degli elettori per il passaggio del comune alla provincia di Bergamo;

quanto al coinvolgimento della regione, della deliberazione n. 1455 del Consiglio regionale, approvata all'unanimità dei votanti, recante il parere favorevole in merito alla richiesta del comune di Torre de' Busi;

preso altresì atto, come precisato sia nel parere reso dalla regione che nella deliberazione del Consiglio comunale, della continuità storico-culturale di Torre de' Busi con il territorio provinciale di Bergamo e della sua appartenenza storica alla Valle San Martino, nonché degli ele-

menti di continuità con la richiamata provincia anche in termini di infrastrutture viarie e di una molteplicità di servizi, la cui gestione avviene già in forma associata con i comuni della provincia di Bergamo;

rilevato che:

il comma 3 dell'articolo 1 opera un rinvio alla disciplina recata dalla legge 11 giugno 2004, n. 146, riguardante l'istituzione della provincia di Monza e della Brianza, per quanto riguarda i «trasferimenti di risorse dalla provincia di Lecco alla provincia di Bergamo»;

tale rinvio sembra riferirsi anzitutto all'articolo 5 della legge n. 146 del 2004, che detta disposizioni finalizzate alla ripartizione dei trasferimenti erariali tra la provincia di Milano e la provincia di Monza e della Brianza, operando a sua volta un richiamo all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, (convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539);

esso potrebbe altresì estendersi all'articolo 2 della medesima legge relativo al trasferimento delle risorse umane e patrimoniali;

ritenuta opportuna, anche al fine di evitare possibili incertezze interpretative e al contempo di introdurre una disciplina non limitata ai trasferimenti di risorse, una modifica del comma 3 diretta ad introdurre direttamente nel testo del provvedimento norme volte a disciplinare gli adempimenti amministrativi a carico delle province interessate e le modalità con cui le stesse sono chiamate ad assolverli, incluse, eventualmente, la previsione di termini entro cui si debba provvedere e la disciplina di poteri sostitutivi in caso di inerzia,

esprime

parere favorevole

con la seguente condizione:

riformuli la Commissione di merito l'articolo 1, comma 3, al fine di sostituire il rinvio alle disposizioni di cui alla legge n. 146 del 2004, relativa all'istituzione della provincia di Monza e della Brianza, per quanto riguarda i «trasferimenti di risorse» dalla provincia di Lecco alla provincia di Bergamo con una disciplina che tenga conto del complesso degli adempimenti a carico delle medesime province, nonché delle modalità con cui le stesse sono chiamate ad assolverli.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ARRIGONI ED ALTRI

Art. 1.

1. Il comune di Torre de' Busi è staccato dalla provincia di Lecco e aggregato alla provincia di Bergamo.

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «ottantatove», la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «cinque» e le parole: «Torre de' Busi,» sono soppresse.

3. Per l'attuazione del comma 1 si applicano, ai fini dei conseguenti trasferimenti di risorse dalla provincia di Lecco alla provincia di Bergamo, le disposizioni di cui alla legge 11 giugno 2004, n. 146.

4. Il Governo è autorizzato ad adottare le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. **Le province di Lecco e di Bergamo provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza necessari all'attuazione del comma 1. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di entrambe le province, queste provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del comma 4.**

4. **Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione del comma 1. Il commissario è nominato d'intesa con la provincia di Bergamo, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovrà sostenere gli oneri derivanti dall'attività del commissario stesso.**

5. **Le province di Lecco e di Bergamo provvedono agli adempimenti di cui al comma 3 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al comma 4 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore ter-**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Arrigoni ed altri*)

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che tutti gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti presso organi e uffici dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Lecco e relativi a cittadini o enti compresi nel territorio del comune di Torre de' Busi sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Bergamo a decorrere dalla data del loro insediamento.

7. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli di bilancio.

Art. 2.

Identico

